



CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO REGIONALE LAZIO

STATUTO DEL GRUPPO REGIONALE CAI LAZIO

(approvato da ARD CAI Lazio il 28/11/2006, modificato da ARD CAI Lazio il 12/12/2015, approvato da CC CAI il 6/2/2016, modificato da CDR ed approvato da ARD il 25/11/2017, approvato da CC CAI il 26/11/2017)

TITOLO I

RAGGRUPPAMENTO REGIONALE DELLE SEZIONI LAZIALI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Art. 1 COSTITUZIONE

Il Raggruppamento Regionale delle Sezioni Laziali del Club Alpino Italiano (in seguito indicato anche come GR CAI Lazio) è una struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato che intende indirizzare le Sezioni del CAI Lazio verso obiettivi comuni.

Tutte le Sezioni laziali del CAI sono rappresentate nel GR dagli stessi delegati (Presidenti di diritto ed eventuali altri eletti annualmente) all'Assemblea Nazionale dei Delegati dalle rispettive Sezioni, secondo le modalità espresse nello Statuto e Regolamento Generale del CAI.

Sono organi del GR CAI Lazio:

- a) l'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD),
- b) il Comitato Direttivo Regionale (CDR),
- c) il Presidente Regionale (PR),
- d) il Collegio Regionale dei Revisori Legali (CRRL),
- e) il Collegio Regionale dei Probiviri (CRP).

Al fine di poter acquisire la personalità giuridica la modifica di Statuto avviene per atto pubblico notarile.

Art. 2 SEDE DEL CAI LAZIO

La sede legale è fissata presso la sede del CAI Roma (via Galvani 10 – Roma) e comunque in ambito regionale.

Art. 3 SCOPI E COMPITI

Il GR non ha scopo di lucro, così come, per loro Statuto, non hanno scopo di lucro le Sezioni e ogni altro organismo controllato o partecipato da Sezioni, Sottosezioni e GR del Lazio.

Il GR persegue gli scopi e svolge, a mezzo del CDR, i compiti indicati nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI; gli intenti del GR sono limitati all'ambito regionale.

In particolare si prefigge di:

- fornire alle Sezioni del GR ogni forma di collaborazione e sostegno utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione di strutture presenti sul territorio, per lo svolgimento di attività didattiche e culturali;
- promuovere, finanziare, gestire, non a scopo di lucro, iniziative finalizzate alla conservazione e miglioramento dell'ambiente;
- promuovere il rapporto con altri Gruppi Regionali e con altri organismi alpini, sia italiani che stranieri, per la tutela dell'ambiente montano e la sicurezza in montagna;
- promuovere in tutte le sue forme la pratica dell'alpinismo, la speleologia, l'escursionismo e in genere tutte le discipline sportive, invernali e non, inerenti la montagna;
- attivare, organizzare e gestire scuole, corsi per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività relative alla montagna;
- organizzare incontri, manifestazioni, convegni ed altri eventi regionali;
- stabilire e mantenere rapporti con gli Enti locali della Regione e delle Province e con l'Unione dei Comuni;

- curare gli interessi di Sezioni di altre Regioni, proprietarie di Rifugi ed Opere Alpine nella Regione;
- stabilire contatti con l'Unione dei Comuni al fine della collaborazione permanente in tema di tutela della Montagna e di interventi riguardanti i rifugi e le opere alpine secondo le competenze attribuite dalla Legge 1102/71 e successive legislazioni regionali e provinciali;
- vigilare e riferire al Comitato Direttivo Centrale ogni genere di violazione alle norme statutarie e regolamentari, come pure fenomeni eventuali che possano turbare la normale attività di una o più Sezioni, danneggiando l'immagine del CAI; ed intervenire per ripristinare il rispetto delle norme e regole disattese;
- promuovere ogni attività e progetto a livello intersezionale utile alla crescita in effettivi, qualità ed immagine del CAI;
- individuare e proporre candidature per incarichi a livello Centrale;
- nominare Commissioni (Organi Tecnici, Gruppi di Lavoro) stabilendone regolamenti e deleghe, in conformità allo Statuto, al Regolamento Generale del CAI, al Regolamento Nazionale degli Organi Tecnici;
- delegare singole Sezioni o raggruppamenti e consorzi di Sezioni a tenere particolari rapporti con Enti della Regione o delle Province, in questo ultimo caso con il preventivo accordo di tutte le altre Sezioni della Provincia.

Il GR potrà assumere ogni altro tipo di iniziativa e/o attività connessa, accessoria, anche di tipo economico, atta al conseguimento degli scopi ed al libero svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto anche per donazione o cessione di immobili ed in tal caso previa delibera assembleare.

Art. 4 ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI (ARD)

Intervengono nell'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD), con diritto di voto, i Delegati delle Sezioni di cui al precedente art.1 e, senza diritto di voto, i membri del CDR e, se non Delegati delle Sezioni, i membri del collegio dei Revisori legali. Sono invitati a partecipare all'ARD, senza diritto di voto, gli ex Presidenti Generali, i componenti del CC, del CDC e del Collegio Nazionale dei Revisori di Conti appartenenti a Sezioni facenti parte dell'area laziale. Il CDR può invitare altre persone, senza diritto di voto.

L'ARD elegge il Presidente Regionale (PR), i componenti del Comitato Direttivo Regionale (CDR), del Collegio Regionale dei Revisori Legali, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Comitato Elettorale regionale.

L'ARD si riunisce almeno una volta all'anno in Assemblea Ordinaria, da tenersi entro il 15 del mese di aprile su convocazione del CDR, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo del GR CAI Lazio, sentito il parere del collegio dei Revisori Legali, e per deliberare su argomenti posti all'ordine del giorno dal CDR di propria iniziativa o su richiesta dei Consigli Direttivi di almeno tre Sezioni laziali, pervenuta al PR entro il mese di gennaio; le nomine elettive e la formulazione delle candidature per le cariche centrali vengono effettuate di norma nel corso dell'Assemblea Ordinaria. Altre riunioni sono straordinarie, su convocazione e Ordine del Giorno del CDR, di propria iniziativa o entro un mese dalla richiesta dei Consigli Direttivi di almeno la metà delle Sezioni laziali pervenuta al PR. Il Collegio dei Revisori Legali può convocare per gravi motivi da esso accertati una Assemblea Straordinaria.

L'ARD è valida in prima convocazione con almeno la metà delle Sezioni con diritto di voto e almeno la metà dei Delegati, e, in seconda convocazione nell'arco della medesima giornata, con la presenza di almeno un terzo delle Sezioni con diritto di voto e almeno un terzo dei Delegati.

Non hanno diritto di voto i Delegati delle Sezioni non in regola con il pagamento dei contributi di cui al successivo art. 4.

E' ammessa delega scritta da parte di un delegato (Presidente di Sezione di diritto o altri eletti) ad altro socio della stessa Sezione di appartenenza o ad altro delegato di altra Sezione. Non sono ammesse più di tre deleghe per votante.

Art. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SEZIONI DEL GRUPPO REGIONALE CAI LAZIO

Le Sezioni del Lazio del CAI sono tenute al rispetto delle deliberazioni dell'ARD e del CDR, devono contribuire alle spese di funzionamento versando la quota annualmente stabilita nella riunione di approvazione del bilancio preventivo. Il mancato versamento della quota entro il 30 giugno

comporta la sospensione della Sezione dal diritto di voto nelle riunioni di ARD, con comunicazione al Comitato Direttivo Centrale del CAI per ogni conseguente provvedimento.

E' fatto divieto alle Sezioni ed Organi Tecnici del GR CAI Lazio di inoltrare direttamente alla Regione Lazio, Province, Unione dei Comuni della Regione Lazio, domande tendenti ad ottenere contributi finanziari, patrocini e sponsorizzazioni per proprie iniziative, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dal CDR o, in caso d'urgenza, dal PR.

Le Sezioni sono autonome, sempre nel quadro delle regole generali del CAI e degli orientamenti programmatici deliberati dall'ARD, nel condurre attività nei limiti del proprio territorio di competenza e gestire rapporti diretti con gli Enti Pubblici la cui giurisdizione è confinata in detto territorio; possono essere svolte fuori dal territorio di propria competenza le attività di frequentazione sociale della montagna nonché tutte le attività concordate con le Sezioni competenti per territorio.

Le Sezioni devono trasmettere al CDR i loro Statuti e Regolamenti e successive variazioni. Il CDR si pronuncia circa la conformità degli Statuti e Regolamenti delle Sezioni del CAI Lazio e loro variazioni.

Le Sezioni devono tempestivamente comunicare al PR i nominativi dei Delegati, Presidenti e Segretari neo-nominati, le variazioni di indirizzo, recapito telefonico ed Email, devono inoltre indirizzare al CDR la relazione annuale dell'attività svolta.

La costituzione e lo scioglimento di Sezioni e Sottosezioni è regolamentata da Statuto e Regolamento Generale CAI e dal successivo Art. 7 titolo II.

Art. 6 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da macchine, attrezzature per l'ufficio e la cassa, beni mobili ed immobili, eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, il fondo patrimoniale di garanzia minimo di 15.000 euro, qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Il fondo patrimoniale di garanzia minimo di 15.000 euro risulta dichiarato espressamente nello Statuto e riportato nel bilancio. Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative annuali, dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali, dai contributi dei soci benemeriti, ed enti pubblici, da altre donazioni, proventi, lasciti. I fondi liquidi che non sono necessari per esigenza di cassa devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato al GR stesso. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi di riserva.

Art. 6 bis) SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del CAI Centrale.

Art. 6 ter) ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Comitato Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo nazionale per almeno 15 giorni, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica del GR. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i lasciti ed i contributi ricevuti.

TITOLO II - COMITATO DIRETTIVO REGIONALE E PRESIDENTE REGIONALE

Art. 7 COSTITUZIONE COMITATO DIRETTIVO REGIONALE E SEDE

E' costituito il Comitato Direttivo Regionale (CDR) delle Sezioni del Lazio del Club Alpino Italiano, ai sensi dello Statuto e Regolamento Generale del CAI. Il GR opera nell'intento di addivenire alla maggiore possibile rappresentanza delle Sezioni del Lazio nel CDR.

Il PR stabilisce la sede del CDR per la durata del suo mandato.

Art. 8 SCOPI E COMPITI COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, il CDR è l'organo di gestione del GR, ne persegue gli scopi e ne attua i compiti indicati all'art.3 titolo I; inoltre

- rappresenta il CAI e unitamente le Sezioni ed i Soci presso gli organi della Regione e tutti gli altri Enti operanti su un territorio comune a più Sezioni laziali; tutela gli interessi, singoli o collettivi, del CAI, delle Sezioni e dei Soci del CAI Lazio nei confronti dei predetti Enti;
- ha il potere di perfezionare accordi con organi dei suddetti Enti, per conto delle Sezioni rappresentate, ma non può assumere impegni che coinvolgono sezioni del CAI Lazio se non per programmi annuali o pluriennali adottati dalla ARD o stipulati su mandato di essa o delle Sezioni direttamente interessate;
- può assumere impegni che coinvolgono il CAI (nazionale) ove a ciò espressamente delegato con delibera del CDC, al quale risponde del proprio operato relativamente a questo punto;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni nella Regione, definendone il territorio di competenza, in base alle modalità stabilite da Statuto e Regolamento Generale CAI;
- approva la costituzione e lo scioglimento delle Sottosezioni.

Art. 9 COMPOSIZIONE COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

Il CDR è composto dal Presidente Regionale e 8 consiglieri, di cui almeno uno per ciascun territorio ricoperto dalle attuali 5 province o aree metropolitane, eletti dall'ARD nell'ambito di rose di candidati appartenenti alle Sezioni con sede nel territorio regionale.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno di ciascun territorio provinciale (ricoperto dalle attuali province o città metropolitane) ed i migliori restanti a livello regionale. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al CAI e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Il CDR elegge al suo interno un VicePresidente e un segretario, anche esterno al CDR (in questo caso senza diritto di voto). Presidente, Vice Presidente e Segretario compongono il Comitato Esecutivo, cui è demandata la pratica realizzazione di quanto deliberato.

Il CDR può stabilire incarichi e funzioni per gli eletti, promuovere forme di coordinamento e collaborazione con le altre Sezioni della stessa area provinciale o città metropolitana.

Tutte le cariche durano al massimo tre anni e sono rinnovabili una sola volta per un secondo mandato. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario sono rinnovabili una sola volta consecutivamente.

E' decaduto dalla carica il componente che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non sia intervenuto alle riunioni di persona. In tal caso subentra il primo dei non eletti. La stessa procedura viene adottata in caso di dimissioni, indisponibilità e qualsiasi altra causa di cessazione di un componente il CDR.

E' decaduto dalla carica il PR che non ottempera all'obbligo di indire le riunioni nei tempi e nei modi indicati al successivo art. 10. Il Vicepresidente subentra indicando nei tempi più rapidi possibile una seduta del CDR per ripristinarne il corretto funzionamento.

Art. 10 PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA

Il PR rappresenta il GR CAI Lazio e il CDR ad ogni effetto di Legge e ne ha la firma che può delegare per atti singoli o categorie di atti. Fa pervenire alle Sezioni e agli Organi Tecnici Regionali i verbali delle riunioni. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 RIUNIONI COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

Il CDR si riunisce nella propria Sede o in altra località di volta in volta scelta dal Presidente, almeno una volta per semestre, o quando la riunione sia richiesta per iscritto da almeno un terzo dei componenti. La prima riunione dell'anno deve tenersi entro il mese di marzo, in tale riunione vengono discussi i bilanci preventivo e consuntivo da presentare alla ARD e vengono rinnovate le cariche in scadenza.

L'avviso scritto per la convocazione con l'Ordine del Giorno deve essere spedito ai componenti con un anticipo di 10 giorni, può essere usato anche l'invio via Email.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in caso di parità vale il voto di chi presiede. Il Comitato esecutivo ha funzioni operative, si riunisce a richiesta del Presidente e senza formalità, delibera su questioni urgenti riferendone alla prima riunione successiva del CDR per la ratifica. Il Comitato Esecutivo sovrintende all'attività degli OTTO e ne cura il coordinamento.

Art. 12 ORGANI TECNICI REGIONALI

L'ARD, su proposta del CDR, può costituire propri Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO), privi di distinta soggettività, che

- erogano consulenze tecniche al CDR stesso ed alle Sezioni in base alla propria competenza specialistica,
- eseguono attività ad esse commissionate dal CDR stesso o dal PR,
- operano in base al regolamento nazionale e regionale, stabilito dal CDR e approvato dall'ARD, oltre che nell'ambito delle deleghe specifiche rilasciate dal CDR stesso o dal PR e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli omologhi Organi Tecnici Centrali.

Il CDR può istituire Gruppi di Lavoro per lo studio di particolari problemi o per operare particolari azioni, ne definisce la durata non superiore a tre anni e gli obiettivi; ne controlla il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Gli OTTO tengono la contabilità di tutte le spese ed incassi, tale contabilità è soggetta a verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e contribuisce a formare il bilancio del GR. Qualsiasi finanziamento o incasso non proveniente da organi del CAI deve essere preventivamente approvato dal CDR o dal PR, che ne riferisce al CDR nella prima riunione utile.

Art.13 SPESE E FINANZIAMENTO

Il Presidente presenta ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo alla discussione del CDR e del Collegio dei revisori dei conti, e, successivamente, all'approvazione della ARD.

Il collegio dei Revisori controlla la veridicità e la correttezza tecnica dei bilanci e delle registrazioni contabili ed esprime alla ARD il suo parere di merito.

Tutte le spese devono essere documentate, con la sola eccezione delle spese telefoniche per le quali il CRD può autorizzare spese complessive annue a forfait.

Il Segretario provvede ad incassare per il GR

- a) i finanziamenti e contributi erogati dagli organi centrali del CAI,
- b) i contributi a carico delle Sezioni, deliberati annualmente dall'ARD, di cui al titolo I art. 4,
- c) ogni altro eventuale contributo e finanziamento per la propria attività istituzionale.

Art. 14 FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLE SEZIONI

Il CDR tratta con gli Enti locali sovracomunali contributi e finanziamenti per attività operative svolte dalle Sezioni, indica la o le Sezioni destinatarie dei finanziamenti o contributi e responsabili della rendicontazione verso i finanziatori, indica la Sezione responsabile del coordinamento nel caso siano interessate più Sezioni. Il CDR può delegare tale rapporto con gli Enti sovracomunali a Sezioni il cui territorio di operatività sia unico in Comunità Montane o Province. Ricadono in tale fattispecie tutti i finanziamenti o contributi per attività da svolgersi o svolte sul territorio.

TITOLO III - COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI LEGALI

Art. 15 COSTITUZIONE COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI LEGALI E SEDE

E' costituito il Collegio Regionale dei Revisori Legali (CRRL), ai sensi dello Statuto e Regolamento Generale del CAI, composto di tre membri effettivi eletti dall'ARD. I revisori effettivi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente nel corso della sua prima riunione.

La sede del CRRL è stabilita dal suo Presidente.

Art. 16 ELEGGIBILITA' REVISORI

Sono eleggibili alla carica di revisore i Soci in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) anzianità associativa almeno quinquennale, contata a partire dal compimento della maggiore età,
- b) essere in possesso di esperienza professionale in materia contabile,
- c) non essere stati destinatari di richiami ufficiali o sanzioni maggiori da parte di Sezioni o organi del CAI,
- d) non essere stati riconosciuti colpevoli di reati da un tribunale con provvedimento definitivo,
- e) almeno uno dei Revisori deve essere iscritto al registro del MEF.

Art. 17 FUNZIONAMENTO COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI LEGALI

L'attività di controllo del CRRL è organizzata dal suo Presidente, che ne riporta la sintesi all'ARD unitamente alla relazione sul bilancio.

TITOLO IV - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI E CONTROVERSIE

Art. 18 COSTITUZIONE COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI E SEDE

E' costituito il Collegio Regionale dei Probiviri (CRP) ai sensi dello Statuto e Regolamento Generale del CAI, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'ARD. I probiviri effettivi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente nel corso della sua prima riunione.

La sede del CRP è stabilita dal suo Presidente.

Art. 19 ELEGGIBILITA' PROBIVIRI

Sono eleggibili alla carica di proboviro i Soci in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) anzianità associativa almeno quinquennale, contata a partire dal compimento della maggiore età, di cui gli ultimi 3 anni nella stessa Sezione laziale,
- b) aver ricoperto per almeno tre anni una carica nelle strutture periferiche o centrali del CAI o possedere equivalente esperienza, certificata dal Presidente della propria Sezione,
- c) non essere stati destinatari di richiami ufficiali o sanzioni maggiori da parte di Sezioni o organi del CAI,
- d) non essere stati riconosciuti colpevoli di reati da un tribunale con provvedimento definitivo.

Art. 20 FUNZIONAMENTO COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Regionale dei Probiviri si pronuncia in merito alle vertenze in base

- a) allo Statuto e Regolamento Generale del CAI,
- b) al presente Statuto Regionale,
- c) agli Statuti e Regolamenti delle Sezioni e degli Organi Tecnici Centrali e Territoriali,
- d) al Regolamento di Disciplina del CAI,
- e) alle consuetudini e la tradizione proprie del CAI.

Le decisioni del CRP sono appellabili innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri nei modi e tempi stabiliti nel Regolamento di Disciplina dell'Organizzazione Centrale.

Nelle vertenze nelle quali sono coinvolte Sezioni o Soci di Sezioni delle quali è anche Socio un Proboviro, questi è sostituito da un Proboviro supplente scelto dal Presidente del Collegio.

Art. 21 CONTROVERSIE

La giustizia interna al CAI è amministrata attraverso due gradi di giudizio, il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale: il collegio regionale dei probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il collegio nazionale dei probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra soci o tra soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all' autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non si sarà esaurita nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO V - CANDIDATURE ED ELEZIONI

Art. 22 CANDIDATURE A CARICHE CENTRALI

Le candidature alle cariche centrali vengono espresse dalla ARD tramite voto segreto. Il CDR propone candidature in base alle segnalazioni dei rappresentanti delle Sezioni e degli OTTO. L'elenco dei candidati e dei rispettivi voti ricevuti viene comunicato all'Organizzazione Centrale.

Art. 23 INCOMPATIBILITA'

Le incompatibilità tra cariche e i requisiti per l'accesso alle cariche, sia regionali che nazionali, oltre quelli menzionati nel presente Statuto, sono quelle definite da Statuto e Regolamento Generale. Il Collegio dei Proviviri vigila sull'osservanza di tali norme.

TITOLO VI - COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI E GRUPPI REGIONALI

Art. 24 COLLABORAZIONI

Il CDR può stabilire, nell'arco temporale dell'esercizio, collaborazioni con altre Associazioni a livello regionale e con altri GR, nell'ambito delle disponibilità e destinazioni del bilancio preventivo; fuori da tali disponibilità e destinazioni è richiesta una delibera di variazione dell'ARD. Collaborazioni pluriennali e costituzione di Commissioni e Gruppi di Lavoro stabili sono deliberati dall'ARD; quest'ultimo genere di collaborazioni può essere sviluppato anche a livello interregionale, limitatamente ad altri GR del CAI.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 APPROVAZIONE E MODIFICHE STATUTO

Il presente Statuto è predisposto dal CDR e approvato dall'ARD e dal Consiglio Centrale di Indirizzo e Controllo (CC).

Le modifiche al presente Statuto richiedono la presenza di almeno i due terzi dei membri del CDR in sede di predisposizione da parte del CDR, ed in sede di approvazione dell'ARD richiedono la presenza di almeno la metà delle Sezioni aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei votanti.

La pubblicità e la personalità giuridica del GR sono deliberate dall'ARD.

Art. 26 RINVIO A STATUTO E REGOLAMENTO GENERALE DEL CAI ED AL CODICE CIVILE

L'interpretazione dell'articolato precedente va effettuata alla luce delle disposizioni espresse nello Statuto e Regolamento Generale del CAI e nel Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto nell'articolato precedente, vale quanto disposto nello Statuto e Regolamento Generale del CAI.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 27 ADEGUAMENTO STATUTI E REGOLAMENTI SEZIONALI

Il Collegio dei Proviviri verifica che entro l'anno successivo alla approvazione del presente Statuto le Sezioni del GR abbiano adeguato i loro Statuti e Regolamenti allo Statuto e Regolamento Generale CAI e al presente Statuto. Comunica al CDR per le opportune iniziative le Sezioni che entro tale termine non abbiano ottemperato all'obbligo.

Art. 28 TERRITORI DI COMPETENZA SEZIONALE

Il CDR, in base ai dati ufficiali, disponibili presso le Sezioni, il GR e l'Organizzazione Centrale, provvede alla definizione della ripartizione del territorio regionale in aree di attività di Sezioni e Sotto-Sezioni, presentando tale ripartizione alla approvazione della prima ARD utile e comunicando il risultato della delibera all'Organizzazione Centrale.